XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, concernente l'accesso degli enti locali in stato di dissesto agli strumenti di finanziamento per il pagamento dei debiti maturati

Presentata il 3 novembre 2015

Onorevoli Colleghi! — Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede l'istituzione di un fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, scaduti al 31 dicembre 2012 da parte di enti locali che non hanno altre risorse per provvedervi. Al fine di consentire tali erogazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha individuato mediante un'apposita convenzione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale ente deputato a stipulare con i comuni i relativi contratti e a erogare le relative somme.

Sono sorti contrasti interpretativi sulla portata di tale norma e sulla sua applicabilità agli enti pubblici che abbiano dichiarato lo stato di dissesto. Infatti, se da

una parte una circolare dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ed un parere del Ministero dell'economia e delle finanze limitano l'accesso allo strumento ai comuni in dissesto, dall'altro tale fattispecie non è contemplata nella legislazione e anzi si rinvengono indici in senso opposto, ad esempio: 1) i commi 15 e 16 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 fanno esclusivo riferimento agli enti in pre-dissesto, per limitare l'accesso allo strumento di finanziamento, legittimando la tesi che ciò costituisca una deroga al principio generale di accesso al medesimo, secondo una ratio di favore verso enti in evidenti difficoltà finanziarie; 2) il comma 17-sexies aggiunto dal comma 1 dell'articolo 12-bis del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

XVII LEGISLATURA A.C. 3398

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente abrogato dal comma 7 dell'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevedeva esplicitamente la possibilità per i comuni che avessero deliberato il proprio stato di dissesto di accedere a un fondo speciale costituito sempre presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e alimentato dalle risorse non impiegate nel precedente biennio a valere sui fondi messi a disposizione dalla normativa.

L'interpretazione letterale e sistematica, l'evoluzione della normativa e l'esigenza di evitare disparità di trattamento sembrano portare nel senso di consentire ai comuni in dissesto di accedere all'anticipazione di liquidità. Tuttavia ciò è stato sinora negato in forza delle opinioni restrittive sopra citate, sicché appare opportuno un intervento normativo in chiave interpretativa che risolva ogni dubbio circa la corretta applicazione della disciplina.

Pertanto si ritiene fondamentale introdurre una norma che risolva le problematiche inerenti all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in modo da garantire un'applicazione uniforme e corretta della disciplina. XVII LEGISLATURA A.C. 3398

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 17-septies. Agli enti locali in stato di dissesto è consentito l'accesso agli strumenti di finanziamento previsti dal presente articolo ».



17PDI.0041020